



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0023/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0005/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 193/880pf25-26/GC/DP/ff del 2 luglio 2026, depositato il 3 luglio 2026, nei confronti della società ASD San Marino Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con il deferimento n. 193/880pf25-26/GC/DP/ff del 2 luglio 2026, deferiva la società A.S.D. San Marino Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Corrado Ingenito, così come descritti nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle Indagini notificata: *“sig. INGENITO Corrado, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 10.2.2026, intorno alle ore 10:30, presso lo stadio comunale Giorgio Calbi di Cattolica, in occasione di un allenamento della squadra affidata alla sua direzione tecnica della società A.S.D. San Marino Calcio, aggredito verbalmente i calciatori Lorenzo Barsi, Lorenzo Melloni, Denis Useini, Gianmarco Pericolini e Luca Giacomini, rivolgendo all'indirizzo degli stessi le espressioni “Ti spezzo la gola, ti prendo a badilate”, nonché alzando il tono della voce e utilizzando espressioni blasfeme, nonché ancora colpendo un bidone del vetro che veniva rovesciato, al fine di stigmatizzare la loro indebita presenza presso l'impianto sportivo alle ore 10:30, ancorché i medesimi fossero stati convocati soltanto per le ore 12:00 della medesima giornata per la seduta di allenamento”*.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da un esposto del 13.2.2026, formulato nell'interesse dei calciatori della società A.S.D. San Marino Calcio sig.ri Mattia Gasperoni, Gabriel Meli, Denis Useini, Gianmarco Pericolini, Simone Barsi, Jacopo Coletta, Cristian Shiba e Lorenzo Melloni, ove si segnalava che, in un contesto di forte difficoltà societaria per effetto dell'andamento negativo della stagione sportiva 2025-2026, il tecnico sig. Corrado Ingenito, tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio, in occasione di un allenamento mattutino svoltosi il 10.2.2026, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente taluni calciatori della squadra dal medesimo allenata.

La Procura dava corso alle indagini e nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti atti di rilievo: — foglio censimento della società A.S.D. San Marino Calcio per la stagione sportiva 2025-2026; — verbale di audizione dell'8.4.2026 del sig. Jacopo Coletta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio; — verbale di audizione dell'8.4.2026 del sig. Lorenzo Melloni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio; — verbale di audizione del 16.4.2026 del sig. Cristian Shiba, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio; — verbale di audizione del 16.4.2026 del sig. Mattia Gasperoni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio; — verbale di audizione del 17.4.2026 del sig. Corrado Ingenito, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. San Marino Calcio, con relativa produzione documentale.

Esperite le indagini, per lo più tramite le predette audizioni dei soggetti che risultavano avere assistito all'episodio controverso, per la Procura emergeva che un'aggressione verbale aveva effettivamente avuto luogo, in data 10.2.2026, intorno alle ore 10:30, presso lo stadio comunale Giorgio Calbi di Cattolica.

In tale occasione, in particolare, il sig. Corrado Ingenito aggrediva verbalmente i calciatori sig.ri Lorenzo Barsi, Lorenzo Melloni, Denis Useini, Gianmarco Pericolini e Luca Giacomini, rivolgendo all'indirizzo degli stessi le espressioni *“Ti spezzo la gola, ti*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

prendo a badilate”, con tono alto della voce, anche utilizzando espressioni blasfeme, ed ancora colpendo un bidone contenente del vetro, che rovesciava, al fine di stigmatizzare la loro indebita presenza presso l’impianto sportivo alle ore 10:30, ancorché i medesimi fossero stati convocati soltanto per le ore 12:00 della medesima giornata per la seduta di allenamento.

Non emergeva, invece, sempre ad avviso della Procura, alcuna aggressione fisica tant’è che gli stessi calciatori coinvolti prendevano successivamente parte all’allenamento delle ore 12:00 loro riservato, senza conseguenze di sorta.

Dal comportamento tenuto dall’allenatore, per la Procura emergeva la personale responsabilità del tecnico indagato e la responsabilità oggettiva della società A.S.D. San Marino Calcio per l’operato del proprio tesserato.

All’esito della comunicazione di chiusura indagini, la posizione del sig. Corrado Ingenito veniva definita ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, mentre per la società San Marino la Procura procedeva al presente deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato, quindi, l’udienza di discussione del 30 luglio 2026.

Il dibattimento

All’udienza del 30 luglio 2026 ha presenziato l’avv. Francesco Vignoli per la Procura. Nessuno è comparso per la società.

La Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna della società alla sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

In relazione ai fatti oggetto del deferimento il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità dell’allenatore.

Come risulta dalla audizione dello stesso allenatore, egli ha, infatti, pacificamente ammesso di aver pronunciato, in occasione dell’allenamento fissato per le ore 10.30 del 10.2.2026, frasi blasfeme, alzando i toni della voce, nonché l’espressione *“Ti spezzo la gola, ti prendo a badilate”*, all’indirizzo di alcuni giocatori (vedi audizione del 17.4.2026: *“... i predetti giocatori facevano ostruzionismo, manifestando l’intenzione di non abbandonare lo spogliatoio ed i luoghi antistanti come da me richiesto. A quel punto, perdevo la pazienza, alzavo decisamente i toni usando anche espressioni blasfeme, sperando che in questo modo i predetti giocatori si uniformassero alle mie disposizioni.... Non nego di aver utilizzato espressioni di questo genere (“Ti spezzo la gola, ti prendo a badilate”, ndr) , ma ribadisco che la finalità era quella di ottenere il rispetto delle disposizioni da me legittimamente impartite ai calciatori, e, comunque, tali frasi sono rimaste delle mere labialità...”*).

Anche il comportamento violento relativo al rovesciamento di un bidone contenente del vetro, sebbene ricondotto ad un mero atto fortuito dall’allenatore, ha trovato adeguato riscontro nelle deposizioni testimoniali dei calciatori auditi presenti ai fatti (vedi audizioni Mellone e Gasperoni, rispettivamente dell’8.4.2026 e del 16.4.2026).

Ne discende, pertanto, all’evidenza, la fondatezza delle contestazioni a carico del dell’allenatore della deferita, sia per il mancato rispetto dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. sul dovere di correttezza, lealtà e probità, che dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del settore tecnico, sull’obbligo di rispettare le norme federali ed essere esempio di disciplina e correttezza sportiva.

Dal comportamento ascrivibile all’allenatore (il quale, come detto, ha definito la loro posizione ex art. 126 C.G.S.), consegue, inoltre, la responsabilità oggettiva della società ASD San Marino Calcio.

In ordine al *quantum* della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti ed il rilievo della condotta ascritta alla deferita, ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura ed indicata nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD San Marino Calcio la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 3 agosto 2026



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai